



**ISTITUTO SUPERIORE "GIORGI-FERMI"**

Via S. Pelaio, 37 – 31100 Treviso - C.F. 94145570266

SEDE FERMI  
via S. Pelaio, 37  
0422 304272

www.giorgifermi.edu.it  
TVIS02300L@istruzione.it  
TVIS02300L@pec.istruzione.it



SEDE GIORGI  
via Terraglio, 53  
0422 402522



**a.s. 2024/2025**  
**Circolare/Disposizione n. 284**  
**del 21/01/2025**

**AGLI STUDENTI**  
**AI DOCENTI**  
**ALLE FAMIGLIE**

**e, p.c.: AL SITO WEB**

**OGGETTO: Normativa in materia di valutazione della disciplina e attribuzione del credito scolastico**

Si informo tutti gli studenti, le famiglie e il personale docente che la legge n. 150 del 1 ottobre 2024, *Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati*, ha introdotto alcune importanti novità sulla valutazione finale degli alunni relativamente alla condotta e anche, di conseguenza, all'attribuzione del credito scolastico.

In particolare, l'art. 1, *Disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti*, modifica il d.lgs. 62/2017 come segue:

- all'articolo 15 (**Attribuzione del credito scolastico**), dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi»;
- relativamente all'**ammissione all'Esame di Stato** dei candidati interni (art. 13, comma 2, lettera d) vengono aggiunti i seguenti periodi: «Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo» e «Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi».

Per quanto riguarda la revisione dell'istituto dell'allontanamento dalla scuola (sospensione) per un periodo non superiore a quindici giorni e la previsione che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto, e che per gli studenti che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento in sede di valutazione finale, il consiglio di classe sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale (la cui mancata presentazione prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione all'anno scolastico successivo) verranno emanati successivi regolamenti da parte del MIM.

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**  
**prof.ssa Giuliana Milana**

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)